



6867

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

02 FEB. 2018

Oggetto: Festeggiamenti del Carnevale 2018. Disposizioni per l'incolumità dei cittadini.

IL SINDACO

PREMESSO che nel periodo compreso tra l'8.02.2018 e il 13.02.2018 ricorre la festività del Carnevale e che per il precitato periodo appare necessario dettare regole di comportamento anche per una pacifica convivenza;

CONSIDERATO:

- che nel periodo del Carnevale l'uso di bombolette spray di schiuma, di buste, di palloncini gonfiabili e di altri simili contenitori, il lancio di sostanze imbrattanti contro persone o veicoli sulla pubblica via, ovvero lo spargimento di dette sostanze sulla sede stradale, lo scoppio di petardi, od altri artifici di qualsiasi genere, danno luogo a disagi e possono arrecare danni a cose e offesa o molestia alle persone, creando altresì turbativa ai festeggiamenti e alle manifestazioni;
- che tali comportamenti, oltre che recare offesa o molestia alle persone – integrando in alcuni casi fattispecie penalmente rilevanti - determinano anche l'insorgere di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
- che l'articolo 15, comma 1, lettera f), del D. L.gs 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada", fa divieto di "gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare ed imbrattare comunque, la strada e le sue pertinenze", con la conseguente applicazione al trasgressore - se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale incaricati della sua sorveglianza - delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dallo stesso articolo;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'imminenza del periodo di Carnevale ripropone, come per gli anni passati, problematiche derivanti da comportamenti sconsiderati, perlopiù effettuati da giovani di minore età, i quali lanciano sostanze imbrattanti, contro persone e veicoli in transito e/o in sosta sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale;
- tali comportamenti oltre ad arrecare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e fatta salva la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone e la sicurezza della circolazione stradale;

RITENUTO opportuno provvedere in merito, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento dei festeggiamenti del Carnevale;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'articolo 1 - ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà - e gli articoli 18, 30, 57 e 85;
- gli articoli 81, 82, 110 e in particolare l'articolo 151 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, che prevede, fra l'altro, il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere; di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
- l'articolo 15, comma 1, lettera f), del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

ORDINA

NEL PERIODO DEL CARNEVALE COMPRESO TRA L'8.02.2018 e il 13.02.2018:

1. E' FATTO DIVIETO, IN OGNI LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, DI USARE PETARDI, O ALTRI ARTIFIZI CHE POSSANO COMUNQUE ARRECARRE OFFESA O MOLESTIA ALLE PERSONE OVVERO DANNI A COSE, O CHE COMUNQUE POSSANO ESSERE DI TURBATIVA AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI;
2. E' FATTO, ALTRESI', DIVIETO DI GETTARE IN LUOGO PUBBLICO, O DI LANCIARE CONTRO PERSONE O VEICOLI, SOSTANZE IMBRATTANTI O CHE COMUNQUE POSSANO ARRECARRE OFFESA O MOLESTIA ALLE PERSONE O DANNI A COSE,.
3. E' FATTO ALTRESI' DIVIETO DI FAR USO DI PISTOLE AD ACQUA;

I trasgressori ai divieti di cui sopra saranno soggetti alle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Per le violazioni è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e pagamento in misura ridotta di € 50,00, ai sensi dell'articolo 16, 1° comma, della legge 24.11.1981, n. 689.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Catania entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

Copia del presente atto deve essere trasmesso:

Commissariato di P.S. Modica

Compagnia Carabinieri Modica

Tenenza G.d.F.Finanza Modica;

Comando Polizia Locale Modica

Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa.

I Responsabile P.O. Polizia Locale

Rosario Cannizzaro



Il Sindaco

Ignazio Abbate